

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1538

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BECHIS

Disposizioni concernenti l'estensione dei benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto nonché modifiche all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

Presentata il 12 agosto 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Oltre venti anni fa, alla fine della X legislatura, fu approvata, dopo un'intensa battaglia dei lavoratori esposti all'amianto, la legge 27 marzo 1992, n. 257. Con questo atto si è finalmente posta la parola fine, in Italia, alle produzioni contenenti amianto.

È ormai confermato come la diretta conseguenza dell'esposizione all'amianto sia causa del mesotelioma maligno, una forma rara di cancro che ha origine nel mesotelio, la membrana che riveste e protegge la maggior parte degli organi interni del corpo. Il mesotelio è costituito da due strati, uno che circonda l'organo stesso e l'altro che forma un rivestimento a sacco interno ad esso. Tra questi due strati si produce normalmente una piccola quantità di liquido per lubrificare i movimenti

degli organi protetti. Quando le normali cellule del mesotelio vanno fuori controllo e si moltiplicano rapidamente si parla di mesotelioma. La forma più comune di mesotelioma è il mesotelioma pleurico, che si genera nel rivestimento dei polmoni. Altre forme sono il mesotelioma peritoneale, che riguarda il rivestimento della cavità addominale, e il mesotelioma pericardico, che riguarda il rivestimento del cuore; l'esposizione può essere lavorativa, per gli operatori impegnati nella produzione e nell'utilizzo industriale di amianto e derivati, o paraoccupazionale, per l'uso dei relativi manufatti. Anche i familiari dei lavoratori esposti possono ammalarsi se vengono in contatto con indumenti di lavoro o utensili come effettivamente accaduto. L'esposizione può essere anche

non professionale, cioè correlata all'uso dei manufatti per scopi non lavorativi e naturale, nei rari casi di esposizione in locazioni geologiche a polveri di origine naturale, non di cava. L'incidenza di questa neoplasia appare in crescita in tutto il mondo con circa 2,2 casi per milione di abitanti essendo la patologia fortemente correlata all'uso industriale dell'amianto, vietato da 20 anni (1992) e in fase di eliminazione in alcuni Paesi, ed essendo ad alta latenza temporale (il periodo di incubazione è di circa trenta anni), si prevede un livello costante di incidentalità in Italia fino al 2020 (cioè circa 30 anni dopo il 1992) e una successiva decrescita.

Il mesotelioma è quasi sempre provocato dall'esposizione alla fibra di amianto. Molte persone vi sono state esposte nella vita militare, altre a causa del loro lavoro, altre ancora, secondariamente, attraverso il contatto con gli operai esposti. A causa della sua latenza, il cancro potrebbe non manifestarsi per 20-50 anni e oltre dopo l'esposizione.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si propone l'estensione dei benefici

previdenziali a tutti i lavoratori esposti all'amianto a qualsiasi titolo.

Con l'articolo 2 si modifica l'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, il quale dispone le misure per il riconoscimento del carattere usurante dell'esposizione all'amianto, individuando nel moltiplicatore 1,5 (ridotto a 1,25 dall'articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003) la misura di maggiorazione contributiva ai fini del raggiungimento anticipato del pensionamento per i lavoratori esposti. Al comma 8, però, si limita questo riconoscimento ai soli lavoratori che abbiano prestato opera per più di 10 anni in queste attività a rischio. Verificato che il mesotelioma insorge indipendentemente dalla temporalità e dalla tipologia dell'esposizione all'amianto, si propone l'inserimento di moltiplicatori crescenti in base al periodo di esposizione per consentire l'applicazione dei benefici previdenziali a tutti i lavoratori esposti a questo cancerogeno, indicando nell'articolo 3 che tali benefici escludono la corresponsione di arretrati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Estensione dei benefici previdenziali).

1. I benefici previdenziali previsti dalla legislazione vigente in materia di pensionamento dei lavoratori esposti all'amianto a qualsiasi titolo ovvero dei lavoratori che hanno manipolato amianto o comunque sono stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto e dei lavoratori contaminati da amianto in presenza di malattia acclarata e accertata dagli enti competenti si applicano anche a coloro che sono stati collocati in quiescenza in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257.

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257).

1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « per un periodo superiore a dieci anni » sono soppresse;

b) le parole: « il coefficiente di 1,5 » sono sostituite dalle seguenti: « i seguenti coefficienti: 0,25, fino a cinque anni di esposizione; 0,5, nel caso di sei anni di esposizione; 0,75, nel caso di sette anni di esposizione; 1,00 nel caso di otto anni di esposizione; 1,05, nel caso di nove anni di esposizione; 1,25, nei casi di dieci o più anni di esposizione. I coefficienti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014. I lavoratori che sono stati esposti all'amianto e che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al presente comma devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale

sono iscritti entro il 31 dicembre 2013, con le modalità previste dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per i lavoratori esposti all'amianto addetti alle bonifiche, all'escavazione o all'estrazione non è fissato alcun termine ».

ART. 3.

(Oneri finanziari).

1. I benefici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non danno luogo alla corresponsione di arretrati.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

